

COMUNE DI CHÂTILLON



COMMUNE DE CHÂTILLON

Copia

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

### N. 315 DEL 04/12/2023

**Oggetto: Incarico di supporto alla gestione delle attività relative ai lavori pubblici. Impegno di spesa.**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

|     |            |     |  |                |        |
|-----|------------|-----|--|----------------|--------|
| CIG | Z593D1F640 | CUP |  | CODICE UFFICIO | UF9UHW |
|-----|------------|-----|--|----------------|--------|

Dato atto che, in relazione ai crescenti adempimenti in carico all'ufficio tecnico comunale, questa Amministrazione ritiene opportuno incaricare un professionista esterno per svolgere servizi di supporto tecnico in particolare in relazione alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture programmati nell'anno 2023;

Richiamata la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n.146 del 30.06.2023 con la quale è stato affidato all'arch. Gianluca Fornaro il servizio di supporto tecnico, in particolare in relazione alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture programmati nell'anno 2023, indicativamente nel periodo luglio/ottobre per un importo di euro 8.610,00 (oneri ed IVA esclusa);

Rilevata pertanto la necessità di procedere nuovamente all'affidamento della prestazione in oggetto, anche in previsione degli innumerevoli adempimenti previsti a fine anno 2023;

Richiamato il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante ad oggetto "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" ed in particolare:

- ⇒ gli artt. da 1 a 12 in materia di principi generali da applicare ai contratti pubblici;
- ⇒ l'art. 48 in materia di disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, in particolare, il comma 3 che dispone l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- ⇒ l'art. 49 in materia di rotazione degli affidamenti e, in particolare, il comma 6 che prevede specifica deroga a detto principio per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- ⇒ l'art. 50 in materia di procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, disponendo che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità "*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- ⇒ l'art. 53, comma 1, in materia di mancata richiesta della garanzia provvisoria per gli affidamenti ex art. 50, comma 1, lett. a), b) e c);

- ⇒ l'art. 54, comma 1, in materia di non applicabilità dell'offerta anomala agli affidamenti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b);
  - ⇒ l'art. 60 in materia di revisione dei prezzi;
  - ⇒ l'art. 62 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e l'art. 63 in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- Visti gli allegati al succitato D.lgs. 36/2023 ed in particolare:
- ⇒ Allegato I.1 – Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti;
  - ⇒ Allegato I.2 – Attività del RUP;
  - ⇒ Allegato I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto che definisce l'esenzione dei contratti di importo inferiore a euro 40.000,00;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Richiamato il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante ad oggetto “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i. per quanto ancora applicabile ai sensi di specifiche disposizioni di rinvio di cui all'art. 225 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D.lgs. 36/2023, e in particolare, fino alla data del 31.12.2023:

- ⇒ l'art. 40 in materia di obbligo di uso dei mezzi elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione;
- ⇒ l'art. 44 in materia di digitalizzazione delle procedure;
- ⇒ l'art. 58 in materia di procedure telematiche di aggiudicazione;
- ⇒ l'art. 85 in materia di DGUE;

Richiamate le norme in materia di spending review che integrano la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, tra le altre:

- ⇒ l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che stabilisce “*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*”;
- ⇒ l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce “*le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa. (...) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti*”;
- ⇒ l'art. 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. L. 07/08/2012 n. 135) rubricato “*Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure*” che prevede in capo agli enti locali l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

Dato atto che l'importo complessivo dell'affidamento è stimato pari a euro 2.550,00 (oneri esclusi) ed è calcolato stimando un costo orario pari a € 30,00 (oneri esclusi) per un totale di 85 ore;

Dato atto che il servizio in argomento, di importo inferiore alla soglia di euro 5.000,00, viene acquisito/a mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa, né a soggetti aggregatori centrali di committenza né tramite strumenti telematici di negoziazione, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016);

Richiamato il preventivo di spesa, acquisito al protocollo n. 16978 in data 23/11/2023, formulato dall'arch. Gianluca Fornaro, (CF FRNGLC96C26A326F - PI 01274350071) con sede in via Champeillon n.23 – Châtillon, per l'esecuzione del servizio di cui sopra indicando un ribasso del 3,33% sull'importo del costo orario posto a base di gara a fronte di un costo orario di euro 29,00 oltre oneri previdenziali;

Ritenuto pertanto di affidare all'arch. Gianluca Fornaro, (CF FRNGLC96C26A326F - PI 01274350071) con sede in via Champeillon n.23 – Châtillon, la prestazione in argomento per un importo di euro 2.465,00 oltre oneri previdenziali, per un totale complessivo di euro 2.563,60, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto

alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Verificata la congruità dell'offerta e ritenuto legittimo e conveniente procedere all'affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti sopra citato in ragione della tipologia del servizio/fornitura considerato che, dato l'importo dell'affidamento, una diversa procedura contrasterebbe con i principi di semplificazione ed economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo da perseguire, nel rispetto del principio di tempestività, derivante dall'esigenza di non dilatare senza necessità la durata del procedimento di selezione del contraente;

Dato infine atto che:

- ⇒ ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ⇒ ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, non trovano applicazione i termini dilatori di 35 giorni (*stand still period*), previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, per la stipula del contratto;
- ⇒ l'operatore economico ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 94 e segg. del D. Lgs. 36/2023 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto;
- ⇒ la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario è stata accertata mediante DURC, con scadenza al 29/01/2024 e depositato agli atti;

Dato atto che l'ufficio è in possesso della certificazione rilasciata dall'Istituto Previdenziale di categoria che attesta la regolarità dei versamenti contributivi;

Preso atto che l'ufficio, in relazione all'architetto Fornaro Gianluca, ha effettuato la verifica della regolarità del Durc tramite la piattaforma dedicata e che tale verifica ha dato come esito "non effettuabile";

Ritenuto quindi di procedere all'impegno di spesa in favore dell'arch. Gianluca Fornaro;

Richiamato il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 che disciplina l'assunzione di "Impegno di spesa";

Richiamato il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*" e s.m.i.;

Richiamato il D.U.P.S. 2023/2025 ed il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 07 e 08 in data 07.03.2023 e successive variazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 09.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025 con l'assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio 2023/2025 alle specifiche aree di gestione (centri di spesa) e successive variazioni;

Richiamato l'art. 40 del vigente Statuto Comunale;

Richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2017 e successiva modifica;

Accertata la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario;

**DETERMINA**

1. di affidare, per i motivi indicati nelle premesse, all'architetto Gianluca Fornaro, iscritto all'ordine degli architetti della Valle d'Aosta al n. 558 e con studio tecnico in strada Champeillon n. 23 – 11024 Châtillon – codice fiscale FRNGLC96C26A326F e partita IVA 01274350071 –, il servizio di supporto tecnico in particolare in relazione alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture programmati nell'anno 2023, così come da lettera di invito e da offerta pervenuta (prot. com. n. 16978 del 23/11/2023) e per un importo netto di € 2.465,00 (oneri ed IVA esclusa);
2. di impegnare, la somma complessiva lorda di € 2.565,60 (oneri del 4% e marca da bollo da 2,00 compresi) a favore dell'architetto Gianluca Fornaro iscritto all'ordine degli architetti della Valle d'Aosta al n. 558 e con studio tecnico in strada Champeillon n. 23 – 11024 Châtillon – codice fiscale FRNGLC96C26A326F e partita IVA 01274350071 - con imputazione della spesa al Capitolo 10202 Missione 01/Programma 06 articolo 42 (ufficio tecnico – altri servizi esterni) del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, esercizio 2023, con esigibilità della spesa nell'esercizio 2023;
3. di dare atto che il professionista in questione ha dichiarato di essere in regime agevolato forfettario e pertanto non addebita l'IVA in fattura;
4. di dare atto che il costo orario del servizio, in relazione al ribasso del 3,33% offerto in sede di gara, è stabilito pari a euro 29,00 e che il corrispettivo verrà corrisposto mensilmente, previa verifica delle ore di servizio effettivamente svolte, fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 2.565,60 (oneri compresi);
5. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente provvedimento assume efficacia con l'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all'operatore incaricato, precisando che il vincolo contrattuale, ai fini civilistici, si intende perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale di offerta e di accettazione ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. di dare atto che, ai sensi del comma 8 art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo art. 3 e, qualora lo stesso non assolva a tali obblighi, il contratto deve ritenersi risolto di diritto;
9. di precisare che costituirà precisa causa di risoluzione e decadenza del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione la mancata osservanza da parte dell'operatore incaricato delle prescrizioni contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 22/20210", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 22.01.2014 di cui è pubblicata copia sul sito web del Comune nella sezione dedicata dell'Amministrazione trasparente, in quanto applicati a norma dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
10. di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio, in qualità di responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L. R. n. 22/2010, l'insussistenza di conflitti d'interesse, anche eventuali, con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
11. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
12. di pubblicare copia del presente provvedimento:
  - all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi;
  - sul sito istituzionale del Comune, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio  
F.to CIOCCA Annamaria

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- ~~Il provvedimento NON ha rilevanza contabile.~~

| CIG        | Anno | Imp / Sub | Codice | Voce  | Cap.  | Art. | Importo € |
|------------|------|-----------|--------|-------|-------|------|-----------|
| Z593D1F640 | 2023 | 1065      | 01061  | 10202 | 10202 | 42   | 2.565,60  |

| Anno | Num. | Codice | Risorsa | Cap. | Art. | Importo € |
|------|------|--------|---------|------|------|-----------|
|      |      |        |         |      |      |           |

Data 04/12/2023

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to D.ssa Sara Chapellu

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'ente locale attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on Line di questo comune, a decorrere dal 14/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Châtillon, li 14/12/2023

Il Segretario dell'ente locale  
F.to D.ssa Sara Chapellu

---

Châtillon, li 14/12/2023

Il Segretario dell'ente locale  
F.to D.ssa Sara Chapellu